



COMUNE DI SAMATZAI

Provincia di Cagliari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

- **VISTA** la legge n. 431 del 09.12.1998 art. 11 che ha istituito il “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”;
- **VISTO** il decreto del Ministero dei LL.PP. del 07.06.1999, pubblicato sulla G.U. del 19.07.1999 n. 167;
- **VISTA** la L. n. 269/2004 di conversione del Decreto Legge n. 240/2004;
- **VISTA** la deliberazione di G.R. n. 26/7 del 24.05.2018 avente oggetto “Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2018: bando e criteri per l’approvazione dei destinatari.

RENDE NOTO CHE

È indetto il bando di concorso per la formazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, per l’anno 2018, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1 - Destinatari -

Il presente bando è rivolto a coloro che sono titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Samatzai e occupate a titolo di abitazione principale. Il presente bando è rivolto, altresì, ai titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione -

- Essere cittadino italiano o cittadino straniero in regola con i permessi di soggiorno;
- Essere residente nel Comune di Samatzai; per gli **immigrati** è necessario il possesso del **certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione** (Decreto Legge 25.06.2008 n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 Agosto 2008, n. 133);
- Essere locatario nel Comune di Samatzai, con **contratto regolarmente registrato**, di un immobile occupato a titolo di abitazione principale ed esclusivo, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. Il contratto di locazione deve sussistere al momento

della presentazione della domanda e la locazione deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo ottenuto. In caso di interruzione della locazione il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

- Non titolarità da parte di tutti i componenti il **nucleo familiare** del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/89;
- Non essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (Abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli);
- Essere in regola con i pagamenti dei canoni d'affitto mensili; il rimborso avverrà in base alla presentazione di tutti i bollettini;
- Non essere già assegnatario di alloggio di E.R.P.
- Di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare utilizzatore del medesimo alloggio, di altri contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di locazione, per l'intero anno 2018.

Art. 3 – Definizione di Nucleo familiare –

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto per nucleo familiare si intende quello composto da:

- Richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989;
- Soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica;

Si precisa inoltre quanto segue:

- Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive;
- I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;

- In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Sono fatte salve le altre disposizioni contenute all'art. 1 del D.P.C.M. n. 242/01 sulla comprensione del nucleo familiare.

Il nucleo familiare da considerare è quello del richiedente così come composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 4 – Requisiti reddituali –

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dall'ISEE, redatto secondo le recenti disposizioni normative ed in corso di validità.

Ai fini della verifica della situazione economica del nucleo familiare, la concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- 1) **FASCIA A):** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.192,66), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- 2) **FASCIA B):** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande –

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere redatta, **pena l'esclusione, sull'apposito modulo**, anche in copia, fornito dal Comune.

La domanda debitamente sottoscritta, deve essere presentata all'ufficio protocollo, a mano o spedita mediante Raccomandata A/R, **entro il termine perentorio del 03.07.2018.**

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200, fatta eccezione per quelle condizioni relative alla presenza del nucleo familiare di persone portatrici di handicap a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità, da parte della Commissione ASL di appartenenza.

Le istanze, presentate a mano o inviate tramite servizio postale, verranno prese in considerazione solo se pervenute entro e non oltre il termine fissato per la presentazione.

In ogni caso, nella domanda si dovrà dichiarare:

- la cittadinanza nonché la residenza del candidato;
- la titolarità di un contratto di locazione di un immobile occupato a titolo di abitazione principale od esclusiva, rilevabile da un **contratto regolarmente registrato**, tale contratto a pena di esclusione, non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- che nessun componente il nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso od abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/89;
- di non essere titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- di essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione mensili;
- di non essere assegnatario di edilizia di alloggio di E.R.P.;
- il canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori;
- che nessun componente è titolare di diritti di proprietà o usufrutto nell'ambito del territorio nazionale;
- di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare utilizzatore del medesimo alloggio, di altri contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di locazione, per l'intero anno 2018.
- che non è stata ottenuta l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
- il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

Saranno escluse dal concorso le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non conterranno la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa.

Art. 6 – Documentazione da allegare alla domanda –

Alla domanda occorre allegare:

- fotocopia del contratto di affitto regolarmente registrato;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità;
- fotocopia del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all'unione Europea) o della Carta di soggiorno;

- certificato storico di residenza (per gli immigrati);
- modello ISEE in corso di validità del nucleo familiare;
- copia dei versamenti effettuati a decorrere dal mese di gennaio 2018(o dall'atto della stipula del contratto)

Art. 7 - Modalità per la definizione dei contributi –

L'entità del contributo da concedere, limitatamente al periodo di durata della locazione nel corso dell'anno e su presentazione delle ricevute regolarmente versate, a ciascuno dei nuclei familiari in graduatoria è così determinata:

- **Fascia A):** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e **non può essere superiore a euro 3.098,74.**
- **Fascia B):** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e **non può essere superiore a euro 2.320,00.**

Art. 8 – Formazione della Graduatoria –

L'istruttoria delle domande pervenute e la formazione della relativa graduatoria provvisoria verrà effettuata a cura del Comune. Al fine di favorire i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone per la formazione della graduatoria o ordine di precedenza verrà applicata la seguente formule:

$PUNTEGGIO = CANONE\ DI\ LOCAZIONE\ ANNUO / VALORE\ ISEE * 100.$

La graduatoria approvata sarà poi trasmessa alla Regione per consentire la ripartizione dei contributi stanziati per l'anno in corso.

La graduatoria provvisoria verrà **pubblicata nell'albo Pretorio e resterà affissa sino al 25.07.2018.**

Gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro il **25.07.2018.**

Art. 9 – Modalità di erogazione del Fondo -

Il Comune provvede al pagamento del contributo di cui al precedente art. 7, previa presentazione da parte di coloro che beneficeranno del contributo ad integrazione del canone di affitto, delle ricevute dei pagamenti effettuati.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.

Quindi:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute, non si darà corso alla concessione dei benefici.

I contributi saranno concessi in base alle effettive disponibilità trasferite dalla Regione, pertanto qualora i fondi assegnati non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste, i contributi saranno concessi in misura proporzionale al fabbisogno complessivo in maniera da soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le vigenti disposizioni previste dalla L. 431/98, nonché i relativi decreti di attuazione e della normativa vigente in materia.

Scadenza 03 LUGLIO 2018

Il Responsabile del Servizio Sociale

F.to Il Sindaco Agostina Boi